

**Ministero delle Attività Produttive**

Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni ed i Servizi

**Ufficio D2 – Disciplina Commercio**

Roma, 09.09.2004

Prot. N. 556288 Allegati

**Oggetto: Legge 29 marzo 2001, n. 135, art.9 - Riforma della legislazione nazionale del turismo.  
Legge 25 agosto 1991, n. 287 – Somministrazione di alimenti e bevande - Quesito.**

Si fa riferimento alla nota n. 5712 del 20 agosto 2004 con la quale codesto comune chiede di conoscere “se una struttura ricettiva di albergo autorizzata per n. 60 posti letto, priva dell’autorizzazione di cui all’art. 5, comma 1, lett. a) della legge 287/91 per esercizio di ristorazione, può effettuare la somministrazione di alimenti e bevande per un numero di persone di gran lunga superiore ai posti letti autorizzati” e se, in particolare, “può effettuare la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di matrimoni, comunioni, ecc.”.

A tale riguardo si fa presente quanto segue.

L’art 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135, cita testualmente: “Il rilascio dell’autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasioni di manifestazioni e convegni organizzati”.

Il tenore della disposizione, ad avviso della scrivente, non può significare la possibilità per le strutture ricettive di effettuare la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di matrimoni, comunioni o altri eventi simili.

La norma, infatti, esplicita chiaramente i limiti e gli ambiti di attività consentiti alle strutture ricettive, le quali debbono limitarsi alla somministrazione di alimenti e bevande nei confronti dei soggetti alloggiati, nonché, qualora la ricezione sia correlata ad eventi quali convegni o manifestazioni organizzate e svolte presso le strutture, ai soggetti partecipanti.

Esclusivamente nel caso delle persone alloggiate, poi, la norma consente la somministrazione di alimenti e bevande, in via ovviamente occasionale, nei confronti degli ospiti dei predetti soggetti.

L’attività di somministrazione di alimenti e bevande nel caso di matrimoni, comunioni o eventi simili, pertanto, può essere effettuata nelle strutture ricettive solo nel caso in cui queste risultino autorizzate ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287.

La presente è inviata alla Regione Lazio e alla Direzione Generale del Turismo le quali sono pregate di far conoscere al comune in indirizzo e alla scrivente eventuali determinazioni contrarie.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Mario Spigarelli)